

Ordine di rilascio di locali imposto dalla Azienda sanitaria Locale e impossibilità di proseguire le terapie avviate presso centro di supporto psichico: il diritto alla salute, il divieto di trattamenti inumani e degradanti di stranieri immigrati in condizioni di vulnerabilità, rifugiati e richiedenti asilo politico

Il caso

Il Centro Frantz Fanon, associazione che su base volontaria si occupa di "counselling", psicoterapia e supporto psico-sociale per immigrati e rifugiati quali donne in stato di gravidanza, disabili,

Il caso del Centro Fanon: l'associazione si rivolge al Difensore civico perchè, dopo 10 anni di attività, 1600 pazienti, e 250 in carico, costretta ad interrompere il servizio per causa dell'Asl che dispone il trasferimento dei locali, senza prevedere siti alternativi

vittime di tortura, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale o minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato si è rivolta al Difensore civico in quanto dopo dieci anni di attività, 1600 pazienti, di cui 250 attualmente in carico, si vedeva costretta a interrompere il servizio perché l' Azienda sanitaria Locale aveva disposto il trasferimento dei propri locali, senza prevedere alcun sito alternativo per il Centro.

Le questioni poste a seguito della segnalazione dell'Associazione Fanon erano le seguenti:

1. regolarità e validità sul piano dell'iter giuridico-amministrativo dei procedimenti e comunque delle determinazioni poste a base del rilascio dei locali, già concessi in comodato da parte della ASL TO 1;
2. la garanzia doverosa ex lege a carico delle Amministrazioni e dell'Azienda

sanitaria Locale TO1 di occuparsi, in modo pieno ed incondizionato, della cura e assistenza delle persone già in carico al centro e di ogni altra persona che presentasse gli stessi problemi, in assenza di una qualunque alternativa sul territorio.

L'intervento del Difensore civico ha posto con forza le due questioni sollecitando i doverosi riscontri, ma ancora prima ogni indispensabile iniziativa e azione atta ad impedire la violazione di diritti primari a carico di persone in particolare stato di vulnerabilità, con la predisposizione urgente e tempestiva di ogni coerente, inerente ed adeguata misura strutturale.

Si trattava infatti di tutelare diritti, maxime diritti fondamentali come quello alla salute tutelato dalla Carta costituzionale (art. 32) e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) nell'ambito del diritto alla vita (art. 2), alla protezione da trattamenti inumani e degradanti (art. 3) al rispetto della vita privata e familiare (art. 8) e del diritto ad un ricorso effettivo (art. 13), che l'esistenza di barriere burocratiche, organizzative, economiche, informative, psicologiche, linguistico-culturali poteva svuotare sostanzialmente di ogni valore.

Nell'esercizio di tale funzione di garanzia il Difensore civico ha considerato, quindi, l'assoluta rilevanza della posizione dei 250 pazienti in carico al Centro Fanon, di cui 140 residenti nel territorio della ASL TO 1, la cui vulnerabilità evidenziava, da un lato, l'essenzialità e l'urgenza del bisogno di continuità delle cure che fino ad oggi sono state prestate e, dall'altro, la "disumanità" di ogni comportamento che, ignorando le condizioni e le vicende reali di quelle persone, ne determinava un vero e proprio abbandono.

Situazione che era resa ancora più difficilmente accettabile in considerazione dell'assenza di una qualsiasi spiegazione sulle cause reali, e non puramente formali, che avevano dato luogo all'interruzione del servizio di cura, e dell'indifferenza fino a

Il difensore civico interviene per sollecitare i riscontri alle questioni poste dal Centro Fanon

*Il Difensore
civico richiama
l'Asl affinché
siano
assicurate agli
stranieri le cure
urgenti ed
essenziali, con
particolare
riferimento al
trattamento
dei disturbi
psichici nei
confronti di
coloro che sono
vittime di
tortura o che
abbiano subito
qualsiasi forma
di abuso, di
disabili, donne
in stato di
gravidanza....*

quel momento mostrata dal silenzio tenuto dagli enti coinvolti sulle sorti dei servizi e delle essenziali attività svolte attualmente dal Centro Fanon.

In proposito, il Difensore civico ha richiamato gli enti interessati a considerare:

a) l'obbligo di assicurare agli stranieri cure urgenti o comunque essenziali di cui all'Accordo tra il Governo e le Regione e le Province Autonome sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regione e Province autonome" assunto dalla Conferenza permanente Stato-Regioni il 20.12.2012:

Ferma restando la doverosità dell'assistenza in favore di ogni persona, merita anche rammentare che il punto 1.2. recita che anche "agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva";

- alla Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo dell' 8.02.2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie che invita gli Stati membri a:

· assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario

· considerare le specifiche esigenze di tutela della salute delle donne immigrate, con particolare riferimento alla garanzia dell'offerta da parte delle strutture sanitarie degli opportuni servizi di mediazione linguistica; segnala che in tali strutture devono essere svolte iniziative di formazione che consentano ai medici e altri operatori di adottare un approccio interculturale, basato sul riconoscimento e sul rispetto della diversità e delle sensibilità di persone provenienti da regioni geografiche differenti;

b) l'obbligo di fornire assistenza sanitaria e sociale, con particolare riferimento al trattamento dei disturbi psichici ai

beneficiari di protezione internazionale che presentano particolari esigenze (quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di tortura, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale o i minore che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato).

In proposito rilevano l' art. 27 D.Lgs19.11.2007, n. 251 ("Attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta") e l'art. 30 Direttiva 13.12.2011, n. 2011/95/UE ("Norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati e per le perone aventi diritto a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta"), immediatamente esecutiva.

Tale Direttiva ha evidenti valore e contenuto precettivi obbligando gli stati membri a farsi concreto carico di ogni misura consequenziale, derivandone che una qualche violazione capace di compromettere i diritti in questione possa determinare, tra l'altro, anche l'intervento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

c) l'obbligo di rispettare le procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato nell'ambito del colloquio personale dei richiedenti. In proposito artt. 12 e 13 del Dlg.s. 28.01.2008, n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca di status di rifugiato)

d) l'obbligo di garantire il diritto all'effettività dei rimedi - (Art. 13 CEDU: Ogni persona i cui diritti e le libertà riconosciuti dalla presente convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni)

Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il diritto ad

un ricorso si configura necessariamente come facoltà della persona di ottenere dalle situazioni un rimedio diretto ed appropriato e non semplicemente una protezione indiretta dei diritti garantiti dall'art. 3 della Convenzione; la cui effettività deve comunque essere valutata anche in relazione alla capacità delle strutture di eseguire i provvedimenti eventualmente assunti.

Inoltre, emerge dalla giurisprudenza della CEDU che "la doglianza di una persona secondo la quale il suo rinvio

l'esistenza di un rischio reale di trattamenti contrari all'art. 3 e, dall'altra parte, la possibilità di ottenere l'esecuzione della misura" (CEDU 23.02.2012 Hirsi Jamma e altri contro Italia).

Si trattava in definitiva di obblighi gravanti sulle strutture, dovendosi in proposito aggiungere che secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo più recente (CEDU 8.01.2013 Torregiani e altri contro Italia) la violazione di tale diritto, ovvero la mancata predisposizione di misure strutturali idonee a garantire un ricorso effettivo é suscettibile di generare obbligazione risarcitorie per danni, ferma restando la necessità di attuare il contenuto delle garanzie come tali non eludibili.

Risultato dell'intervento

La vicenda ha dato luogo alla segnalazione da parte del Difensore civico al Commissario per i Diritti umani presso il Consiglio di Europa e, ulteriormente, al Commissario europeo alla Giustizia, ai Diritti fondamentali e alla Cittadinanza dell'Unione europea, nell'ambito delle rispettive attribuzioni che per entrambi comportano il riferimento pieno alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali a cui l'Unione europea ha aderito in forza dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea.

Inoltre, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha sottolineato, alla luce dell'intervento dispiegato dall'Ufficio del Difensore civico, la necessità che le strutture

*L'Alto
Commissario
delle Nazioni
Unite per i
rifugiati,
interpellato
dal Difensore
civico,
interviene a
favore del
Centro Fanon*

*Il Difensore civico ha segnalato
e chiesto l'intervento al
Commissario per i Diritti umani
presso il Consiglio di Europa e,
Commissario europeo alla
Giustizia, ai Diritti
fondamentali e alla
Cittadinanza dell'Unione
europea, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni che per
entrambi comportano il
riferimento pieno alla
Convenzione per la
Salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali a cui l'Unione
europea ha aderito in forza
dell'art. 6 del Trattato
sull'Unione europea.*

verso un Paese terzo l'esporebbe a trattamenti proibiti dall'art. 3 della Convenzione deve imperativamente essere oggetto di un controllo attento da parte di un'autorità nazionale"e, sulla base di questo principio, la Corte é giunta ad "individuare una nozione di ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 che richiede, da un lato un esame indipendente e rigoroso di tutte le doglianze sollevate dalla persone che si trova in tale situazione, secondo cui esistono dei motivi seri di ritenere

*ASL TO 1 ha inviato all'Ufficio
una risposta che, tuttavia, si
presenta generica e lacunosa
l'Associazione quindi non
svolgerà più alcuna attività di
volontariato a favore
della ASL TO 1*

previste ex lege si facciano carico della predisposizione di mezzi e strutture idonee per consentire la continuità di servizi socio-sanitari necessari per l'esercizio di diritti fondamentali.

Successivamente al rilascio dei locali da parte del centro la ASL TO 1 ha inviato all'Ufficio una risposta che, tuttavia, si presenta generica e lacunosa: l'Azienda sanitaria non ha infatti predisposto alcun intervento a favore dei pazienti in carico rinviando alla conclusione di gara pubblica per un servizio di mediazione culturale la soluzione del problema.

Nel frattempo al centro Fanon ha potuto continuare il contatto con i pazienti solo telefonicamente e alle valutazioni per la gara d'appalto relativa al servizio di mediazione culturale nei servizi del dipartimento di salute mentale è risultata terza su tre domande pervenute: l'Associazione quindi non svolgerà più alcuna attività di volontariato a favore della ASL TO 1

Gestori e concessionari di pubblici servizi ovvero di pubblica utilità: il trasporto ferroviario locale. L'azione della Difesa civica nell'anno 2012

A seguito della segnalazione da parte dei Difensori civici di Liguria e Marche in ordine a gravi disservizi che avevano colpito il trasporto ferroviario, in specie locale, in occasione degli eventi meteorologici dei primi mesi del 2012, il Difensore civico del Piemonte, al fine di individuare nell'ambito del

Coordinamento dei Difensori civici italiani, le iniziative comuni da intraprendere nei confronti dei soggetti pubblici e privati responsabili dei disservizi, aveva invitato i cittadini della Regione a far pervenire all'Ufficio della Difesa civica segnalazioni in merito ai disagi subiti.

RUOLO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI ITALIANI

deliberazione del 5 marzo 2012

A seguito delle numerose segnalazioni di utenti concernenti i disservizi relativi al trasporto pubblico ferroviario regionale e interregionale, il Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, riunitosi a Roma il 5 marzo 2012, ha adottato una deliberazione avente ad oggetto le doglianze riguardanti il trasporto pubblico ferroviario.

In tale documento, che recepiva i reclami raccolti presso numerosi uffici di Difesa civica regionale e presentati dai Comitati dei c.d. "pendolari" - lavoratori e studenti che giornalmente raggiungono il capoluogo e rientrano al luogo di residenza - , si prendeva atto come i casi di disservizio fossero frequenti e riguardassero soprattutto: lo scarso numero di convogli e/o la loro insufficiente composizione; il mancato rispetto degli orari; il modestissimo

conforto e l'inefficienza complessiva nel materiale rotabile; l'insufficiente coordinamento tra il servizio locale e quello nazionale, che permetterebbe a questo di supportare il primo nei casi di emergenza (ad esempio riservando ai "pendolari", se necessario, l'uso di carrozze non prenotate nei treni "intercity").

Il Coordinamento italiano dei Difensori civici, ritenuto quindi necessario, nell'ambito delle prerogative istituzionali della Difesa civica, raccogliere tale disagio lamentato dai cittadini ed intervenire con le opportune sollecitazioni presso i vertici dell'Amministrazione Pubblica, conferiva mandato al Difensore civico della Regione Piemonte, in qualità di Presidente del Coordinamento medesimo, di illustrare agli Organi di Governo i motivi della suddetta delibera e di darne opportuna

*Via libera a tavoli
di confronto con il
pieno
coinvolgimento
degli utenti
promossi dal
coordinamento
italiano dei
Difensori civici*

pubblicità.

In conclusione, adottando la delibera citata, il Coordinamento italiano dei Difensori civici e i Difensori civici stessi hanno deciso di farsi carico anche di quelle istanze risarcitorie che necessariamente coinvolgono la responsabilità di ogni Autorità, Ente e Gestori interessati in ambito nazionale e locale, manifestando la disponibilità a dare vita e partecipare a "Tavoli di confronto", con il pieno coinvolgimento degli utenti e delle Associazioni

representative dei medesimi, svolgendo in tal caso, come è nella tipicità della funzione dell'Ombudsman - uomo tramite - anche una attività di "Mediation - A.D.R.", propria dell'Istituzione, così come riconosciuta in tutta Europa.

IL DIFENSORE CIVICO E L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE ISTITUZIONALE

In una situazione invero complicata dalla confusione dei ruoli e dalla difficoltà che gli interessati assumano precise responsabilità, il Difensore civico ha inteso avviare una attività di mediazione istituzionale suscettibile per un verso di fare chiarezza e per altro verso di far valere i diritti dell'utenza attraverso un confronto pubblico con Enti e Autorità preposte.

Il Difensore civico si pone come punto di riferimento dei cittadini - utenti, delle Amministrazioni interessate e dei gestori di servizi pubblici per svolgere attività di mediazione istituzionale:

- evidenziando l'interesse pubblico di una massa indeterminata di persone a conoscere l'esistenza dell'attività di mediazione perseguita dalla Difesa civica, per consentire a ciascun interessato di aderire a tale attività;

- "mettendo intorno ad un Tavolo" le Amministrazioni pubbliche interessate ed il gestore del servizio e ponendoli nelle condizioni di elaborare una proposta condivisa di definizione delle problematiche, in quanto il Difensore civico non ha poteri di "aggiudicazione" e/o precettivi.

L'attività del Difensore civico è finalizzata a individuare con chiarezza gli strumenti per ottenere risultati utili per :

- la risoluzione del problema legato ai disservizi ferroviari;

- il soddisfacimento di attese, aspettative, diritti connessi a ipotetici danni subiti dagli utenti del servizio ferroviario.

Tutto ciò, ferme restando le azioni all'uopo intraprese dall'Amministrazione pubblica competente; azioni nel cui ambito il Difensore civico può comunque porsi come tramite con il gestore del servizio, utile a superare eventuali situazioni conflittuali, per addivenire ad "accordo bonario", nel segno del soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dell'utenza.

*Per ulteriori approfondimenti
sui rapporti tra l'attività del
Difensore civico e la mediazione
di massa si rinvia a "Class
action e Difesa civica
(Riflessione a margine
dell'intervento relativo a
disservizi nell'area del trasporto
locale interregionale)",
contenuto nel capitolo
"Partecipazioni a seminari,
convegni e incontri pubblici :
interventi del Difensore civico"*

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONI STATALE

Lettera al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 9 marzo 2012

Nella lettera inviata al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, in data 9 marzo 2012, parimenti indirizzata alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, il Difensore civico, in qualità di Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici italiani, evidenziava come il cuore del problema fosse la necessità di garantire il trasporto pubblico, in coerenza con la normativa europea e con il diritto di circolazione, costituzionalmente protetto, quale servizio universale, che prescinde da interessi particolari.

In tale scenario, i disagi, disservizi e danni per i viaggiatori, che numerosi si sono rivolti ai loro Difensori civici potevano dunque ripetersi e anche aggravarsi nel tempo, a fronte di incuria, di una mancata programmazione delle risorse e di un assente coordinamento di interventi, a carico di tutte le Autorità preposte, tanto in

ambito locale che nazionale.

E, d'altronde, gli interventi settoriali dei Difensori civici sarebbero frammentati sul territorio e potrebbero rivelarsi inefficaci ed episodici scontando l'aporia derivante dall'interconnessione nell'ambito dell'intera rete ferroviaria nazionale delle problematiche e relative criticità.

Con tale intervento il Difensore civico ed il Coordinamento italiano hanno così anche inteso illustrare le potenzialità di una "buona" Difesa civica, e la necessità indifferibile di renderla operativa in tutti i territori, a servizio dei cittadini e delle Istituzioni manifestando la completa disponibilità nei confronti del Ministro e del Governo, per ogni ritenuta e opportuna interlocuzione finalizzata alla realizzazione del suddetto tavolo di mediazione.

Il Presidente del Coordinamento Difensori civici evidenzia la necessità di garantire il trasporto pubblico in coerenza con la normativa europea e con il diritto di circolazione

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E I GESTORI DI TRASPORTO E RETI FERROVIARIE

Lettera a Trenitalia, RFI, Assessorato regionale ai Trasporti del 9 marzo 2012

Il Difensore civico, con la nota del 9 marzo 2012 ha comunicato la propria disponibilità ad aprire un "Tavolo di confronto" con la competente Direzione regionale di Trenitalia, R.F.I.e l'Assessorato regionale ai Trasporti affinché, con il necessario coordinamento tra le rispettive Amministrazioni, venissero

individuate le soluzioni più idonee ad evitare il ripetersi di tali eventi pregiudizievoli nonché le forme ed i modi per consentire un adeguato e proporzionato indennizzo agli utenti danneggiati dai disservizi, non costringendo i medesimi a ricorrere alla competente Autorità giudiziaria.

RAPPORTI CON CITTADINI- UTENTI E CON COMITATI DI UTENTI

Con la nota del 20 marzo 2013 inviata mediante e-mail ai diversi viaggiatori, pendolari, utenti, comitati che si erano già rivolti all'Ufficio, il Difensore civico, al fine di un più ampio monitoraggio, per potere avere un quadro più chiaro di ciascuna posizione e per poter comunque sollecitare gli organi responsabili, aveva poi richiesto agli utenti ulteriori puntuali

precisazioni anche documentali, tutte gestite nel segno della riservatezza, dirette a specificare:

1. che tipo di tratta l'utente interessato avesse percorso e quando, indicando giorni, ore e riferimenti;
2. per quale ragione egli viaggiasse (se pendolare, studente, lavoratore o altro);
3. se avesse subito danni, se fosse in

*Ecco le
criticità più
segnalate dai
pendolari*

grado di quantificarli e documentarli;
4. se avesse proposto reclami, denunce o esposti, indicando quando, come, dove, documentando gli stessi e specificando se avesse ottenuto risposte e quali;
5. se si fosse rivolto a qualche Associazione di utenti o consumatori, anche al fine di potere informare le stesse per coinvolgerle nell'intervento che il Difensore civico stava svolgendo.
A seguito di tale nota, numerosi utenti dei servizi ferroviari che a vario titolo avevano lamentato disservizi ferroviari, hanno fatto pervenire all'Ufficio una formulazione più precisa e circostanziata degli eventuali pregiudizi subiti, ed è stato così possibile avere un

primo parziale monitoraggio delle principali criticità, che risultavano essere principalmente le seguenti:

- ritardi continuativi dei treni con particolare riferimento alla tratta BRATORINO
- soppressioni treni senza motivazioni
- mancanza di pulizia
- treni freddi in inverno e surriscaldati in estate per cattivo funzionamento impianti di riscaldamento ed aria condizionata
- sovraffollamento con poche carrozze nelle ore di massima utenza
- basso livello di informazioni ed assistenza da parte del personale dei treni .

ESITI DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO

*Colloquio con
Direttore
regionale
TRENITALIA, 26
aprile 2012*

Trenitalia S.p.A., tramite il proprio Dirigente regionale, si è messa a disposizione per il tavolo di confronto con gli utenti e viaggiatori, oltre che con la Direzione regionale e l'Assessorato, tramite il proprio Dirigente regionale, che si è incontrato con il Difensore civico il 26 aprile 2012.

Nel corso di tale incontro il Direttore Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia ha illustrato le misure volte a migliorare la comunicazione nei confronti dell'utenza e l'attività di monitoraggio degli eventi verificatisi, evidenziando l'eccezionalità dell'evento e le azioni intraprese da Trenitalia per gestire la particolarità degli eventi.

L'Avv. Antonio Caputo ha poi sottolineato la gravità delle disfunzioni e dei disservizi e la necessità di individuare cause e responsabilità al fine di evitare per il futuro il ripetersi di eventi che hanno danneggiato la collettività. Il Difensore civico ha inoltre evidenziato la necessità di individuare i mezzi più idonei a far ottenere una qualche riparazione agli interessati, con modalità da specificare ulteriormente.

Relativamente al pregiudizio e ai danni subiti dagli utenti, viaggiatori e pendolari, il Difensore civico ha poi sollecitato l'Ing. Gregorio a voler verificare la possibilità di riconoscere in

favore degli utenti una qualche misura compensativa anche relativamente all'anno in corso, in attuazione del contratto di servizio stipulato con la Regione Piemonte, e anche ipotizzando che tali misure compensative (come potrebbe essere il bonus abbonamento mensile gratuito) potessero essere attribuite agli interessati senza attendere

*Il Difensore civico sottolinea la
gravità delle disfunzioni e
evidenzia ancora una volta la
necessità di risarcire i danni
subiti agli utenti*

la chiusura del conto gestionale dell'anno.

Per quanto riguarda i casi di viaggiatori o utenti che siano in grado di dimostrare o documentare i pregiudizi e/o i danni di cui possano chiedere il ristoro, l'Avv. Antonio Caputo ha chiesto di valutare in ipotesi ogni concreta situazione, fermi restando i diritti degli interessati in ogni sede competente e salvo restando il concerto con la Regione Piemonte nell'ambito della gestione del contratto di servizio.

Con la nota del 8 maggio 2012, l'Assessorato regionale ai Trasporti informava che il Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, stipulato dalla Regione Piemonte e da Trenitalia S.p.A. per gli anni 2011 - 2016, prevede all'art. 24 la costituzione di un Comitato tecnico di gestione del contratto di servizio stesso.

Il Comitato paritetico, nello spirito di collaborazione cui le parti si ispirano, ha funzioni di assistenza ai Referenti per la gestione delle varie problematiche derivanti dall'applicazione del contratto.

La Regione Piemonte nella suddetta sede intende tecnicamente affrontare ed approfondire nel merito i disservizi segnalati, affinché Trenitalia individui le soluzioni più idonee ad evitare che

le disfunzioni verificatesi potessero ripetersi.

Con riferimento agli indennizzi da riconoscere agli utenti danneggiati dai disservizi, l'Assessorato regionale ha comunicato, nell'ambito delle trattative aperte con il soggetto gestore del servizio e con riferimento al quadro normativo vigente, di valutare le possibili azioni a difesa dei cittadini interessati.

Infine l'Assessorato ha manifestato l'apertura e disponibilità a concordare un incontro con il Difensore civico per fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle iniziative che la Regione Piemonte avrebbe intrapreso, al fine di favorire il necessario confronto tra le parti interessate e la risoluzione delle problematiche sollevate.

*Lettera
dell'Assessorato
regionale
ai Trasporti
dell'8 maggio
2012*

DISSERVIZI LINEA FERROVIARIA GTT TRATTA PONT - RIVAROLO - CHIERI.

Sono pervenute al Difensore civico numerose segnalazioni di disfunzioni riguardanti la tratta ferroviaria Pont - Rivarolo - Chieri, gestita da G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti - rappresentate da utenti del servizio e in specie indirizzate dal "Comitato utenti Pont Rivarolo Torino".

Al riguardo, è stato predisposto un elenco esemplificativo di problematiche segnalate all'Ufficio dagli utenti della tratta in oggetto, riguardanti non solo il periodo anteriore alla realizzazione del nuovo Sistema Ferroviario Metropolitano, ma anche date successive al nuovo orario ferroviario, entrato in vigore a partire dal 9 dicembre 2012.

A tale stregua, le tipologie di problemi ricorrenti risultavano essere le seguenti:

- a) ritardi e compatibilità degli orari con le esigenze di lavoro e di studio dei pendolari;
- b) problematiche relative al sovraffollamento per lo scarso numero di carrozze;
- c) problemi relativi ai profili di trasparenza e comunicazione

dell'Amministrazione con gli utenti del servizio, con particolare riferimento al riscontro ai reclami inoltrati dai medesimi.

Tutto ciò premesso, il Difensore civico con nota dell'8 gennaio 2013 inviata a GTT e alla Direzione regionale Trasporti, ha richiesto informazioni in merito alle problematiche sopra illustrate che, sulla base delle segnalazioni pervenute, parevano connotarsi da un carattere di cronicità.

Con particolare riferimento poi alle risposte ai reclami presentati dagli utenti del servizio, il Difensore civico ha sollecitato un riscontro non meramente formale ma che, in ossequio ai principi di buona amministrazione, consentisse una informazione per gli utenti più chiara e specifica sulle ragioni del disservizio, volta da un lato a rendere più trasparente l'operato di GTT, dall'altro, proprio perché tramite essa vengono individuate le cause delle disfunzioni, a porre le premesse per individuarne le possibili concrete soluzioni idonee ad evitare il ripetersi di tali eventi pregiudizievoli.

*Il Difensore
civico sollecita
un'informazione
e più chiara e
specifica delle
ragioni del
disservizio*

Rapporti con Amministrazioni e diritti di partecipazione dei cittadini

L'azione della Difesa civica nell'anno 2012

Regole di 'buon governo' e diritto di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita pubblico-amministrativa

*il Difensore
civico ha la
funzione di
tutelare i
diritti di
informazione
e di
partecipazione
dei cittadini*

Il più recente dibattito sull'Ombudsman vede nel Difensore civico un organismo preposto a svolgere, oltre che una funzione di tutela dei cittadini (c. detta *advocacy*), anche un ruolo di mediazione e di tramite tra governati e governanti per superare "le frequenti incomprensioni e favorire una partecipazione attiva e concreta dei cittadini alla vita pubblico-amministrativa dell'Ente" (cfr. ex multis TAR Toscana 25.01.2005, n. 275 e TAR Calabria 08.02.2007, n. 133)

In tale contesto, il Difensore civico ha la funzione di tutelare i diritti di informazione e di partecipazione dei cittadini, anche latamente intesi, che spesso costituiscono la base per l'esercizio concreto di molti altri diritti nei confronti della Pubblica Amministrazione: al riguardo il Difensore civico, svolgendo un'attività di mediazione, nel senso di mettere a confronto le esigenze ed i bisogni dei cittadini con quelli dell'Amministrazione, favorisce dunque l'emersione di modi capaci di consentire il soddisfacimento delle attese dei cittadini, nel rispetto del principio della legalità, ma anche interrogando la politica in quanto luogo e momento istituzionale per la formazione di scelte e decisioni inerenti alla collettività e al funzionamento della cosa pubblica.

Le regole di buon governo, più comunemente detto *good governance*, hanno trovato a partire dagli anni novanta un sempre più ampio riconoscimento, soprattutto a livello internazionale, in quanto modalità capaci

di governare sistemi sociali, politici ed economici complessi in cui partecipano molteplici attori pubblici e privati portatori di interessi divergenti tra loro, nell'ambito di un processo di negoziazione, interazione o di mediazione in senso ampio.

Al riguardo, l'Agenzia delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat), costituita per promuovere città e paesi socialmente e ambientalmente sostenibili e per garantire a tutti condizioni abitative adeguate, definisce la *governance urbana*, individuando otto principi indispensabili per poter parlare di buon governo delle città: giustizia, sostenibilità, sussidiarietà, efficienza, trasparenza, responsabilità, impegno civico e sicurezza.

In particolare, il principio di sostenibilità implica la formulazione di una strategia di governo locale in grado di soddisfare le esigenze della generazione attuale, senza pregiudicare il soddisfacimento di quelle delle prossime generazioni; mentre l'efficienza costituisce il principio delle azioni per lo sviluppo economico locale e la fornitura dei servizi pubblici ai cittadini che devono, senza alcuna

*il Difensore civico svolge
un'attività di mediazione, nel
senso di mettere a confronto le
esigenze ed i bisogni dei
cittadini con quelli
dell'Amministrazione*

discriminazione, essere messi nella condizione di poter partecipare attivamente ai processi decisionali.

Obiettivo che si vuole raggiungere attraverso la good governance è la diffusione di pratiche di governo trasparenti, responsabili, accessibili, giuste, efficaci, efficienti ed inclusive.

Anche a livello europeo, sono stati enunciati i principi alla base della good governance: la Commissione delle Comunità Europee, attraverso il Libro bianco La governance europea del 2001, ha indicato nell'apertura, nella

Obiettivo che si vuole raggiungere attraverso la good governance è la diffusione di pratiche di governo trasparenti, responsabili, accessibili, giuste, efficaci, efficienti ed inclusive

partecipazione, nella responsabilità, nell'efficacia e nella coerenza il fondamento della democrazia e del principio della legalità degli Stati membri; in ogni caso trattandosi di principi che si applicano a tutti i livelli di governo, quindi oltre che nazionale, anche europeo, regionale e locale, questi ultimi rappresentati nelle istituzioni pubbliche più vicine ai cittadini e come tali più soggette al 'controllo' della cittadinanza

Un aspetto rilevante, nel coinvolgimento delle amministrazioni locali ai processi di good governance, è costituito dal fatto che in quasi tutti gli stati nazionali è in corso un processo di decentramento, secondo principi di sussidiarietà, ovvero di trasferimento di funzioni dal centro alla periferia, che rafforza l'importanza dei governi locali e ne aumenta le responsabilità a fronte dei fenomeni che, nascendo a livello globale, producono ricadute a livello locale.

I processi di globalizzazione e i mutamenti socio-culturali ed economici hanno ripercussioni notevoli sul sistema locale, che diviene quindi un vero e proprio punto di riferimento per cittadini, imprenditori e sindacati, che individuano nell'istituzione locale l' "attore principale" per lo sviluppo economico, la riduzione della disoccupazione e l'accrescimento del benessere materiale.

In tale contesto si possono quindi verificare 'proteste', ovvero richieste di confronto, che rappresentano comunque la manifestazione di una nuova domanda di intervento pubblico per cui l'amministrazione locale è chiamata ad occuparsi di problemi nuovi, complessi ed urgenti, al di là delle specifiche competenze definite dalla legge.

Una possibile soluzione in tal senso è offerta dall'applicazione a livello locale dei principi di governance: passando così da un modello burocratico centralista ad un altro in cui la regolarità e la formalità amministrativa lasciano il posto alla ricerca di efficacia ed efficienza dell'azione ed in cui i rapporti gerarchici formali vengono sostituiti da forme e modelli di cooperazione interistituzionale e partecipazione della cittadinanza.

In definitiva le città, secondo il modello di good governance, devono tendere a non affidarsi solo alle istituzioni formali, ma a coinvolgere direttamente nelle decisioni le imprese, i rappresentanti di interessi e di categorie produttive, le associazioni ed i cittadini; pianificando in maniera collaborativa la definizione dei problemi che si avvertono a livello locale.

Lo sviluppo di nuove forme di collaborazione e di raccordo tra i diversi soggetti, per individuare nuove forme di governance, diviene quindi una regola attraverso la quale gli Enti locali dovranno, per i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con cui esercitano le funzioni amministrative attribuite dal Titolo V della Costituzione, interpretare ed attivare gli istituti di partecipazione popolare previsti dagli statuti; divenendo questi ultimi "luoghi di elezione" di good governance.

Nell'ottica di un approccio secondo regole di good governance, che fa riferimento alle modalità ed agli effetti dell'attività di governo piuttosto che all'assetto istituzionale dello stesso, ponendo attenzione alle relazioni tra i diversi attori sociali, economici e politici che intervengono nell'azione dei programmi amministrativi, il Difensore civico si pone quale garante dell' ascolto e delle risposte da parte delle Amministrazioni alle domande di soluzione ai problemi che vengono poste dalla cittadinanza a fronte di oggettivi disagi e difficoltà nella realizzazione dei diritti, anche economici, che fanno loro capo in quanto persone.

Le città devono coinvolgere direttamente nelle decisioni le imprese, i rappresentanti di interessi e di categorie produttive, le associazioni ed i cittadini

il Difensore civico si pone quale garante dell' ascolto e delle risposte da parte delle Amministrazioni alle domande di soluzione ai problemi che vengono poste dalla cittadinanza

Istanza di revoca del provvedimento di interdizione del transito veicolare (ZTL) nel centro storico di Comune piemontese.

Il diritto di 112 titolari di esercizi commerciali ubicati nel centro storico ad avere un confronto sulla decisione assunta dall'Amministrazione

Il caso

Si sono rivolti a questo Ufficio n.112 titolari di esercizi commerciali ubicati nel centro storico di Tortona (AL), i quali hanno lamentato gli effetti negativi, conseguenti alla pedonalizzazione del centro storico, sulle attività commerciali esistenti nell'area.

In particolare, gli esponenti hanno sottolineato la situazione di difficoltà venutasi a creare in conseguenza del divieto di circolazione (ZTL dalle 7.30 alle 17.30 dei giorni lavorativi) istituito nel centro storico cittadino a partire dall'anno 2005, che si manifesta in una grave sofferenza del commercio nel centro cittadino.

I firmatari dell'esposto hanno riferito di aver presentato diverse istanze all'Amministrazione comunale, segnalando che l'interdizione al transito veicolare congiuntamente alla difficoltà di reperimento di parcheggi liberi avrebbero di fatto scoraggiato l'auspicata fruibilità pedonale con evidenti notevoli ripercussioni sul già sofferente commercio locale.

Tra l'altro, i firmatari dell'esposto hanno proposto all'Amministrazione di valutare la possibilità di revocare l'interdizione al transito veicolare per alcune ore della giornata in quanto un tale provvedimento potrebbe consentire il recupero lento ma progressivo della frequentazione degli esercizi commerciali ubicati nella ZTL.

Pertanto, in relazione a tale istanza, alla luce delle disposizioni degli Statuti comunali che valorizzano il momento della partecipazione, nella forma di petizioni, istanze, proposte, referendum e consultazione, il Difensore Civico ha chiesto all'Amministrazione coinvolta di verificare e specificare in che modo il Comune avesse applicato la normativa statutaria che regolamenta - quali istituti di partecipazione - istanze, proposte, referendum, e petizioni.

In particolare, nel rispetto dei principi e delle regole di good governance, il Difensore Civico ha richiesto in che

termini e con quali modalità fosse stato realizzato il confronto e quali risposte, nei termini previsti dallo Statuto, fossero state fornite ai cittadini, nel rispetto del principio di buona amministrazione che deve temperarsi con la tutela della libertà di impresa, costituzionalmente garantita, nonché con le attese e i diritti di utenti e consumatori, nel rispetto dell'ambiente.

Risultato dell'intervento.

Il Comune di Tortona ha fornito riscontro alle osservazioni e alle richieste del Difensore civico con dettagliate informazioni in merito agli interventi attuati e attuabili a fronte delle richieste dei cittadini.

In particolare, l'Amministrazione comunale ha evidenziato di aver integrato ed aumentato i posti auto

il Difensore civico chiede il rispetto del principio di buona amministrazione che deve temperarsi con la tutela della libertà di impresa, costituzionalmente garantita, nonché con le attese e i diritti di utenti e consumatori, nel rispetto dell'ambiente

esistenti nel centro storico della città e di aver inserito nelle linee programmatiche di mandato la previsione di costruzione di nuovi parcheggi nella zona e di ampliamento della dotazione di zone per la sosta in prossimità del centro storico; ha inoltre specificato che nell'area ZTL sono stati inseriti elementi di arredo urbano (panchine, fioriere, portabiciclette) e che varie ditte private hanno utilizzato l'area pedonalizzata per sviluppare la propria attività con dehors e punti di ritrovo attrezzati.

Provvedimento di pedonalizzazione di centro storico di Comune piemontese, che provoca effetti negativi sulle attività commerciali esistenti nell'area.

Il diritto dei commercianti di "essere ascoltati" dall'Amministrazione su proposte concrete per incentivare il commercio nel centro storico.

Il caso

Problematica analoga alla precedente è quella sollevata dal Comitato spontaneo "Salviamo il centro storico di Caselle", al quale hanno aderito 400 residenti mediante la sottoscrizione di una petizione inviata al Sindaco e al Consiglio comunale di Caselle Torinese e al Prefetto della Provincia di Torino; con la suddetta petizione i cittadini, nell'evidenziare gli effetti negativi, conseguenti alla pedonalizzazione del centro storico della città, sulle attività commerciali esistenti nell'area, hanno chiesto "un coinvolgimento vero e proficuo dei commercianti e dei cittadini" a fronte di "scelte che andrebbero condivise il più possibile".

In particolare i 400 firmatari della petizione, in considerazione della situazione di difficoltà venutasi a creare in conseguenza del divieto di circolazione nel centro storico, che si manifesta in una crisi delle vendite e nel disagio di effettuare i necessari rifornimenti data l'assenza di aree di carico e scarico, nonché della 'natura sperimentale' dell'intervento di pedonalizzazione, hanno elencato alcune proposte concrete, concernenti la viabilità del centro storico, alternative alla pedonalizzazione; ponendo attenzione al decongestionamento del traffico necessario per la valorizzazione del centro storico, anche nel più ampio contesto dell'assetto urbanistico (aree edilizie e di servizi) della città, ovvero:

1. la possibilità di tornare alla vecchia viabilità, oppure rendere pedonale la zona del centro storico con orari e modalità da stabilire previa consultazione di cittadini e commercianti;
2. estendere la zona a disco orario anche in vie e strade attualmente non interessate da questa modalità, con controlli precisi puntuali, e abolire alcune porzioni della zona blu;
3. istituire zone di carico e scarico usufruibili da parte dei commercianti;
4. incentivare il commercio nel centro storico diversificando le categorie merceologiche degli esercizi commerciali, risultando attualmente prevalenti le

autorizzazioni rilasciate per agenzie immobiliari;

5. evitare ulteriori abbattimenti di edifici, che lasciano spazi vuoti e non usufruibili, e la delocalizzazione di scuole ed uffici nelle zone periferiche della città; tali interventi potendo contribuire ad indebolire ulteriormente il commercio nell'area del centro storico.

Il Difensore civico, nello svolgimento del suo ruolo di mediazione e di tramite tra governati e governanti e nell'esercizio della sua funzione di tutela dei diritti di informazione e di partecipazione dei cittadini, ha chiesto all'Amministrazione comunale di Caselle Torinese di conoscere quali iniziative l'Amministrazione comunale avesse intrapreso a fronte delle proposte formulate dai 400 firmatari della petizione e quali pratiche di good governance fossero state attivate per rendere le scelte dell'Amministrazione 'accessibili' ed 'inclusive' delle istanze della cittadinanza di Caselle Torinese.

Risultato dell'intervento

L'Amministrazione comunale di Caselle Torinese ha fornito riscontro alle osservazioni del Difensore civico, facendo presente di condividere le considerazioni espresse dall'Ufficio in merito ai principi ed alle regole di buon governo e rendendosi disponibile ad un rapporto di collaborazione costruttiva e propositiva con la cittadinanza, atta a mitigare e risolvere eventuali controversie.

In particolare, l'Amministrazione ha precisato che la realizzazione dell'isola pedonale rappresenta un'occasione per individuare proposte commerciali alternative rispetto alla grande distribuzione. Con questo spirito, l'Amministrazione ha evidenziato di aver organizzato degli spettacoli destinati a promuovere l'isola pedonale e si è impegnata a seguirne da vicino la promozione, confidando sulla collaborazione di tutti i commercianti e dei cittadini.

*il Difensore
civico nel suo
ruolo di
mediazione
chiede
all'Amministrazione
informazioni e
partecipazione
dei cittadini*

Convivere con una cabina elettrica: l'intervento del Difensore civico

IL CASO

Un cittadino, residente a Torino, si è rivolto al nostro Ufficio lamentando la presenza, fin dal 1986, presso il piano scantinato del proprio appartamento, di una cabina elettrica di trasformazione (MT/BT), dove sono stati installati dalla Azienda Energetica Municipale due trasformatori, uno della potenza di 150 KVA e uno di 160 KVA.

Si tratta, come ci spiega il cittadino, di una palazzina indipendente, già adibita a sede di una piccola ditta privata, a cui il reclamante è subentrato in qualità di proprietario a seguito di una procedura di liquidazione.

Nel corso degli anni la famiglia del Signor S. ha lamentato una serie di disagi, prontamente segnalati all'attenzione di AEM, e ad oggi non risolti, tra cui:

1. Il rumore prodotto dal funzionamento dei trasformatori;
2. I rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico per la presenza di una cabina all'interno dell'abitazione, situata immediatamente sotto due camere da letto;
3. I problemi connessi alla presenza di due bocche di aerazione, atte ad assicurare il raffreddamento delle apparecchiature, che metterebbero in diretta comunicazione l'interno della cabina con il locale di abituale uso del locatore.;

Il Sig. S. ha riferito di essersi ripetutamente rivolto all'AEM, invocando la normativa di riferimento e chiedendo la rimozione della cabina in oggetto, senza tuttavia ottenere risultati in tal senso.

Tale questione veniva inoltre sottoposta, nel corso dell'anno 2000, al Ministero dell'Ambiente, Nucleo operativo ecologico dei carabinieri, all'ASL TO1, Servizio di Igiene e Sanità pubblica, nonché al Dipartimento di Prevenzione, SPRESAL, che provvedevano a richiedere all'ARPA Piemonte una relazione tecnica relativa ai rilievi di campo elettrico e magnetico alla frequenza di 50 HZ., relazione redatta in data 09.08.2000.

Tutto ciò premesso, l'esponente ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Il Difensore civico, nell'ambito della

funzione di garanzia dell'imparzialità e della buona amministrazione, ha il compito di tutelare i diritti fondamentali delle persone, stimolando e sollecitando da parte dei pubblici uffici comportamenti improntati all'informazione, alla partecipazione e alla trasparenza nei confronti dei cittadini, con adeguato riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente protetti, con particolare riferimento, nel caso di specie, al diritto alla salute, così come tutelato dall'art. 32 della Costituzione.

Il Difensore civico, nell'ambito della funzione di garanzia dell'imparzialità e della buona amministrazione, ha il compito di tutelare i diritti fondamentali delle persone con particolare riferimento, nel caso di specie, al diritto alla salute, così come tutelato dall'art. 32 della Costituzione

In tal senso va evidenziato che l'ordinamento non manca di una normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, a cominciare dalla Raccomandazione 1999/512/CE del Consiglio d'Europa relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo la quale "nell'ambito della Comunità è imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi certi sulla salute, che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici".

Obiettivo della raccomandazione è "la protezione della salute della popolazione e pertanto essa si applica in particolare ai luoghi in cui i singoli cittadini permangono per un tempo significativo rispetto agli effetti contemplati dalla presente raccomandazione".

La Legge Quadro 22.02.2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e

*La Legge
Quadro
22.02.2001 n. 36
mira ad
assicurare la
tutela della
popolazione
dagli effetti
dell'esposizione
a determinati
livelli di campi
elettrici,
magnetici e
elettromagnetici*

elettromagnetici), oltre a dettare i principi fondamentali, diretti, fra l'altro, ad assicurare la tutela della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, ai sensi e nel rispetto del citato articolo 32 della Costituzione, nonché la tutela dell'ambiente e del paesaggio, ha individuato specifiche competenze in capo a Regioni, Province e Comuni, attribuendo poteri in materia di esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti radioelettrici, definizione dei tracciati degli elettrodotti, modalità di rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti, nonché funzioni di controllo e vigilanza a carico di Comuni e Province, attraverso l'ARPA.

Viene altresì attribuito alla Regione il potere di adottare, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge quadro stessa.

I Comuni, a loro volta, possono adottare un Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Inoltre la legge quadro stabilisce che i procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento si applicano le norme di cui alla legge 241/90 e s.m., sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

In tale ambito, la Regione Piemonte è intervenuta con la L.R. n. 19 del 3.08.2004, (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), finalizzata a perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche, oltre che a prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli impianti e ad assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Nel caso di specie il cittadino esponente

assume che la cabina avrebbe dovuto essere posta all'esterno dell'abitazione.

Vi è, in tale ambito, una disciplina specifica in ordine ai limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, adottata in primis con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.04.1992 e, successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.07.2003 n. 11723.

Poiché la cabina elettrica in questione per la trasformazione dell'energia elettrica utilizzerebbe due trasformatori rispettivamente della potenza di 150 KV e 160 KV ciascuno, (per un totale complessivo di 310 KV) e poiché il disposto dell'art. 5 del D.P. del Consiglio dei Ministri 23.04.1992, (oggi abrogato) stabilirebbe per le cabine elettriche una distanza uguale a quella prevista per le linee aeree esterne, la cabina in questione avrebbe dovuto essere posta alla distanza di almeno 18 metri "...rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati". Tuttavia, a norma dell'art. 8 del D.P.C.M. le disposizioni suddette non trovano più applicazione a far data dalla pubblicazione del citato D.P.Cons. sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 29.08.2003), in quanto sostituite dalle disposizioni del medesimo.

Pur tuttavia, a norma dell'art. 16 della legge 36/2001 "Fino alla data in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 comma 2) lettera a), si applicano in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.04.1992".

Pertanto, sulla base di tale dato normativo, si potrebbe affermare che almeno nel tempo intercorrente fra il 2001 (data di entrata in vigore della legge quadro) e la fine di agosto del 2003 (data di pubblicazione della normativa vigente) la collocazione della cabina è stata contrastante con il disposto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 23.04.1992.

La normativa oggi vigente di cui al DPCM 8.07.2003 n. 11723, a differenza di quella abrogata, come pocanzi citata, non quantifica la misura delle distanze rispetto ai fabbricati, ma stabilisce, all'art. 6, dei

“Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” : “Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all’obiettivo di qualità di cui all’art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell’elettrodotto, come definita dalla norma CEI-11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore non superiore a 150 KV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kv. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.”

Secondo il TAR Sicilia, Catania, I, Sentenza 10.07.2006 n. 1138, , “Dall’entrata in vigore della nuova normativa di cui al D.P.C.M. 11723/03, le distanze legali non potranno esser certamente considerate come “azzerate”, ma dovranno essere valutate, ex art. 6, alla luce degli accertamenti ivi previsti, con particolare attenzione alle prescrizioni di cui all’art. 3, comma 2 di esso”, che di seguito integralmente si richiamano:

L’art. 3 (Limiti di esposizione e valori di attenzione) prevede che “Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 HZ generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100µT per l’induzione magnetica e 5kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.

Inoltre, il comma 2) del predetto articolo dispone che “A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l’esposizione ai campi elettrici alla frequenza di rete (50 Hz) nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi...[...] e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10µT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio”.

Dunque, la presenza di tali discipline costituisce conferma del fatto che la

protezione costituzionale del diritto alla salute inerisce sul piano sostanziale al diritto dell’individuo a che sia impedito agli altri consociati, ma anche alla pubblica amministrazione, di tenere condotte che possano generare il sorgere di patologie, come risultato dell’immissione nell’ambiente di fattori inquinanti (v. Cass. Civ. Sez. III, 27.07.2000 n. 9893).

Risultato dell’intervento.

Pertanto, alla luce della normativa di riferimento, e posto altresì che la particolare posizione della cabina in oggetto induce a ritenere che vi possa essere, in ipotesi, pericolo per la salute derivante da esposizione prolungata ai campi elettromagnetici, la Difesa civica ha sottoposto tale problematica all’attenzione degli Enti competenti, affinché ciascuno, nell’ambito delle rispettive competenze, valutasse l’adozione di tutti i provvedimenti utili ad una definitiva composizione della vicenda.

Tutto ciò fermo restando il diritto dell’interessato a ricorrere all’Autorità giudiziaria competente, anche facendo valere, in ipotesi, domande di carattere risarcitorio, diritto per il quale l’intervento del Difensore civico ha assunto valenza anche di carattere preventivo.

Allo stato attuale sono in corso accertamenti da parte di ARPA per la misurazione del campo elettrico e magnetico presso l’abitazione del Signor. S.